

Pubblicato il 28/07/2026

N. 13784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13534/2023 REG.RIC.
N. 06296/2024 REG.RIC.
N. 08325/2024 REG.RIC.
N. 06717/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13534 del 2023, proposto da
Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Ecologia Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2024, proposto da
Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecologia Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro n. 10;

sul ricorso numero di registro generale 8325 del 2024, proposto da Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecologia Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6717 del 2025, proposto da Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecologia Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 13534 del 2023:

del parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti della Regione Lazio , prot. 0673608 del 20 giugno 2023 sul progetto presentato dalla Società Ecologia Viterbo S.r.l per la realizzazione dell'invaso VT4 di discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Viterbo in loc. Le Fornaci, e reso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;

nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;

B) quanto al ricorso n. 6296 del 2024:

- della determinazione della Regione Lazio N. G03981 del 9.4.2024 Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi avente ad oggetto la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Commissariale n. 28 del 15/03/2007 e s.m.i. rinnovata con D.D. n. G11530 del 03/09/2019 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. concernente il "Progetto per la realizzazione dell'invaso "VT4" - della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Le Fornaci - Comune di Viterbo (VT)". Registro Elenco Progetti Area V.I.A. 74-2022, rilasciata in favore della Società Ecologia Viterbo S.r.l. e notificata in data 10.4.2024 al Comune di Viterbo;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi inclusa la determinazione regionale N. G03071 del 18.3.2024 avente ad oggetto la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto per la realizzazione dell'invaso "VT4" di discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, in località Le Fornaci" Società proponente: ECOLOGIA VITERBO srl Registro elenco progetti n. 074/2022;

C) quanto al ricorso n. 8325 del 2024:

- della determinazione N. G05664 del 14.5.2024 emessa dalla Regione Lazio - Direzione Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità, Parchi avente ad oggetto: "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto per la realizzazione dell'invaso "VT4" di discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, in località Le Fornaci" Società proponente: ECOLOGIA VITERBO srl Registro elenco progetti n. 074/2022", rilasciata in favore della Società Ecologia Viterbo Srl e notificata al Comune di Viterbo in data 21.5.2024 con nota di trasmissione avente protocollo ufficiale U. 0660106. 21.05.2024

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento impugnato;

D) quanto al ricorso n. 6717 del 2025:

della determinazione n. G03212 del 14.3.2025 emessa dalla Regione Lazio Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, avente ad

oggetto "Progetto per la realizzazione dell'Invaso VT4 della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Le Fornaci" nel Comune di Viterbo" autorizzato con PAUR n. G05664 del 14/05/2024. Presa d'atto Collaudo sub lotto A-Lotto I invaso VT4 e autorizzazione alla messa in esercizio ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.”, notificata al Comune di Viterbo in data 19.3.2025 con nota di trasmissione assunta al prot con N. 33317/2025; di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, ivi incluso il verbale di collaudo del 5.3.2025.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti difensivi depositati in giudizio dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso “portante” recante R.G. 202313534 il Comune di Viterbo ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento del parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti della Regione Lazio , prot. 0673608 del 20 giugno 2023 sul progetto presentato dalla Società Ecologia Viterbo S.r.l per la realizzazione dell'invaso VT4 di discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Viterbo in loc. Le Fornaci, e reso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, che con gli atti gravati la Regione Lazio aveva dato avvio, e poi autorizzato, la realizzazione di un ulteriore invaso VT4 presso la discarica di rifiuti non pericolosi a seguito del progressivo e imminente esaurimento del bacino VT3, in ragione: a) della condizione di

incapienza e saturazione dei quattro ATO regionali, facenti capo a Frosinone, Latina, Rieti e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, non più in grado di soddisfare, allo stato, il fabbisogno impiantistico dei diversi ambiti territoriali; b) la dichiarata assenza, in tutto il territorio regionale, di impianti di discarica funzionanti; c) la procedura di preinfrazione aperta dalle autorità europee con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti a Roma e nel Lazio.

Deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

I) *“Violazione di legge ed incompetenza (art. 11, comma 5, D.Lgs. 152/2006; artt. 196, 198, 199 e 200 D.Lgs 152/2006; Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998; art. 11 PRGR) avendo il parere impugnato violato le disposizioni richiamate nonché i principi e le norme contenute nel Piano rifiuti approvato con DCR della Regione Lazio n.4 del 5 agosto 2020”;*

II) *“Eccesso di potere: sviamento dalla sua causa tipica, difetto di istruttoria, irragionevolezza della motivazione e illogicità manifesta”.*

2. Si costituivano in giudizio la controinteressata Ecologia Viterbo srl nonché la Regione Lazio, quest'ultima preliminarmente deducendo, in rito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per essere il parere un atto endoprocedimentale e, pertanto, inidoneo a provocare una lesione giuridica nella sfera giuridica del ricorrente. Inoltre, nella fattispecie il procedimento si era concluso con l'adozione della Determinazione n. G05664 del 14 maggio 2024, con cui è stato rilasciato il PAUR per il progetto in esame, oggetto di un autonomo e successivo ricorso da parte dello stesso Comune di Viterbo, avente R.G. n.8325/2024 (terzo ricorso riunito).

3. Con successivo ricorso recante R.G. n. 6296/2024, primo ricorso riunito al precedente per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il Comune di Viterbo impugnava altresì la successiva

della determinazione della Regione Lazio, n. G03981 del 9.4.2024, recante modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Commissariale n. 28 del 15/03/2007 e s.m.i. rinnovata con D.D. n. G11530 del 03/09/2019 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio

del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. concernente il "Progetto per la realizzazione dell'invaso "VT4" - della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Le Fornaci - Comune di Viterbo (VT)". Registro Elenco Progetti Area V.I.A. 74-2022, rilasciata in favore della Società Ecologia Viterbo S.r.l. e notificata in data 10.4.2024.

Deduceva rispetto a quest'ultima, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

I. *“Violazione di legge ed incompetenza (art. 11, comma 5, d.lgs. 152/2006; artt. 196, 198, 199 e 200 D.lgs n. 152/2006; art. 7, c.1 della Legge regionale n. 27/1998; art. 11 prgr) avendo gli atti impugnati violato le disposizioni richiamate nonché i principi e le norme contenute nel piano rifiuti approvato con dcr della regione lazio n.4 del 5 agosto 2020”* atteso, da un lato, che tutto il procedimento condotto dalla Regione Lazio - a partire dal parere dell'Area rifiuti già impugnato fino agli atti autorizzatori ora gravati - si sostanzava in una inammissibile deroga al principio stabilito dal Piano rifiuti regionale di divisione del territorio regionale in distinti ambiti territoriali ottimali (ATO) mentre, viceversa, gli atti impugnati autorizzavano un invaso non necessario per il fabbisogno del rispettivo ambito territoriale, stante la conclamata autosufficienza dell'ATO di Viterbo; dall'altro, la violazione del principio di prossimità posto che in tal modo era stato esteso alla nuova discarica il fabbisogno non di un ATO deficitario, ma di una intera Regione.

II) *“Violazione di legge: artt 14 e ss l.241/1990, avendo gli atti impugnati leso le norme fondamentali in materia di conferenza di servizi. illegittima valutazione di impatto ambientale sottratta al contraddittorio procedimentale; violazione di legge della determinazione contenente l'a.i.a: art. 208. co.11 d.lgs 152/2006”* atteso che in la conferenza di servizi condotta dalla Regione Lazio aveva violato macroscopicamente la ratio dell'istituto sottraendo al contraddittorio procedimentale elementi portanti del progetto poi assentito, tra le quali, prima fra tutte, l'ipotesi

progettuale definitiva il cui SIA era stato addirittura depositato a conferenza conclusa. Senza tacere che non si era tenuto conto del parere negativo del Ministero della Cultura-Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, espresso con la nota prot. n. 15450-P del 15/09/2023 (*“Le valutazioni che hanno comportato parere non favorevole afferiscono alla mancata conformità paesaggistica dovuta alle interferenze con le aree boscate e fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblica presenti in sito, individuati ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 42.2004. [...] In realtà la nuova ipotesi di progetto, depositata dalla proponente soltanto in data 15 dicembre e rispetto alla quale non è stato possibile procedere ad una valutazione adeguata date le tempistiche estremamente ridotte, configura una variante sostanziale rispetto al progetto contenuto nell'istanza originaria e non consente a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio di potersi esprimere circa la compatibilità della nuova ipotesi rispetto ai valori e agli interessi dagli stessi tutelati. [...] Nel caso di specie, quindi, il nuovo progetto per poter effettivamente rappresentare una ipotesi assentibile, sotto tale profilo, dovrebbe essere nuovamente valutato ab initio da tutti gli Enti ed organi coinvolti nella procedura, attraverso una nuova pubblicazione degli atti con decorrenza dei relativi termini, non certo attraverso una sospensione della seduta conclusiva della conferenza di servizi”*);

III) *“Eccesso di potere: sviamento dalla sua causa tipica, difetto di istruttoria, irragionevolezza della motivazione e illogicità manifesta”* atteso che l'urgente emissione degli atti impugnati era avvenuta allo scopo di garantire la chiusura della procedura di infrazione europea, senza però considerare il fabbisogno impiantistico dell'ATO di Viterbo, né valutata la generale coerenza dell'impianto rispetto al PRGR.

4. Si costituiva anche nel presente giudizio sia la controinteressata Ecologia Viterbo srl, sia la Regione Lazio.

4.1 Quest'ultimo ente territoriale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per non aver il Comune ricorrente impugnato l'ultimo verbale della Conferenza di servizi (che anticipa

tutti gli elementi del PAUR) in quanto non già mero atto istruttorio, bensì determinazione motivata di conclusione del procedimento. Nel merito, l'infondatezza del ricorso, in quanto:

- non corrispondeva alla realtà la qualificazione di parte ricorrente dell'invaso VT4 come destinato a sopperire alle carenze degli altri Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), trasformando Viterbo nella "discarica del Lazio", in quanto il D.lgs. 152/2006 e lo stesso PRGR del Lazio, nel prevedere i principi di solidarietà, sussidiarietà e leale collaborazione, consentivano alla Regione – in quanto ufficio con ruolo di coordinamento e garanzia alla corretta funzionalità dell'intero ciclo su scala regionale - di poter derogare al principio di prossimità, che non costituiva infatti un dogma assoluto. L'autorizzazione del nuovo invaso VT4 si inseriva infatti nella stessa logica dell'Invaso VT3, già in esercizio e a servizio di altri ATO, ossia nel senso di perseguire i prioritari obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, previa ricognizione impiantistica e valutazione del fabbisogno per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti: tant'è che erano stati recentemente autorizzati nuovi impianti di discarica anche in altri A.T.O, essendo la decisione regionale espressione di una visione programmatica unitaria e non di una scelta arbitraria e penalizzante per il solo territorio di Viterbo. Senza tacere, in ogni caso, che il P.R.G.R. non preclude la possibilità, in caso di carenza impiantistica, di flussi tra A.T.O. diversi per assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti;

- gli atti davano viceversa attuazione alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 che, nell'analizzare il fabbisogno impiantistico dell'intera Regione Lazio, evidenziava la necessità di nuovi volumi di smaltimento per garantire l'autosufficienza e la corretta chiusura del ciclo;

- gli atti impugnati sconsigliavano, allo stesso tempo, le conseguenze negative della procedura di pre-infrazione EU Pilot n. (2019) 9541 ENVTT, che quindi delineava e provava il quadro di urgenza e necessità. Senza tacere, in ogni

caso, che la gestione delle procedure di precontenzioso europeo era un dovere istituzionale della Regione, rientrando all'interno della corretta e prudente amministrazione;

- la Conferenza di Servizi si era svolta ritualmente nel rispetto del dettato normativo di cui agli artt. 14 ss. della L. n. 241/1990 e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, in quanto tutti gli elementi istruttori rilevanti per l'identificazione degli impatti ambientali dell'ampliamento della discarica erano stati discussi in modalità sincrona nel pieno contraddittorio tra le parti, anche mediante reiterate richieste di integrazione documentale alla Società istante al fine di garantire la completezza dell'istruttoria e la pienezza del detto contraddittorio. Difformemente rispetto a quanto prospettato da controparte, nessun elemento istruttorio era stato acquisito fuori dalla Conferenza (tutti gli atti erano reperibili sul link box dedicato alla pratica), mentre la trasmissione di ulteriore documentazione era stata dovuta alla riduzione volumetrica rispetto al progetto originario richiesta dall'Autorità Procedente a maggior tutela ambientale;

- con riferimento al superamento dei pareri negativi del Comune e della Soprintendenza, l'attività valutativa svolta dall'Autorità Competente a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi si era fondata sulla ponderazione dei pareri pervenuti in applicazione del criterio decisorio delle posizioni prevalenti previsto e disciplinato dall'art. 14 ter co. 7 della L. n. 241/1990. Senza tacere che era stato disposto l'acquisizione dell'assenso della Soprintendenza per mancata partecipazione alle numerose sedute di Conferenza in forma simultanea e modalità sincrona, atteso che la mera trasmissione di una nota non aveva consentito di ritenere integrata una effettiva presenza dell'Ente convocato.

4.2. A quanto già riportato, occorre aggiungere che la controinteressata Ecologia Viterbo srl evidenziava altresì, nei propri scritti difensivi, da un lato, che le volumetrie già assentite con gli altri invasi erano in via di esaurimento sicché, in mancanza degli atti impugnati, anche la collettività di Viterbo

avrebbe dovuto inviare fuori bacino i propri rifiuti; dall'altro, che poiché con il proprio parere negativo il MIC aveva sostanzialmente ritenuto necessario, rispetto all'originario progetto, che non fossero interessate alcune aree boschive tutelate, la stessa si era adeguata con la modifica successiva in diminuzione: l'obiezione del Comune ricorrente, per cui la modifica in questione, pur risultando in diminuzione, avrebbe dovuto comunque comportare la riedizione integrale del procedimento, era espressione di un approccio formalista fine a se stesso, in aperto contrasto con la logica propria della concentrazione procedimentale in conferenza di servizi nonché inutile aggravamento procedimentale.

5. Le parti depositavano, in vista dell'udienza, ulteriori memorie argomentative.

6. Con successivo ulteriore ricorso recante RG n. 832572024, riunito ai precedenti per le medesime ragioni, il Comune di Viterbo impugnava altresì la determinazione N. G05664 del 14.5.2024 emessa dalla Regione Lazio – Direzione Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità, Parchi avente ad oggetto: “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto per la realizzazione dell'invaso "VT4" di discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, in località Le Fornaci" Società proponente: ECOLOGIA VITERBO srl Registro elenco progetti n. 074/2022”, rilasciata in favore della Società Ecologia Viterbo Srl e notificata al Comune di Viterbo in data 21.5.2024 con nota di trasmissione avente protocollo ufficiale U. 0660106. 21.05.2024”.

In estrema sintesi, il Comune ricorrente deduceva i medesimi motivi di gravame già esposti, salvo il riferimento nuovo all'aspetto delle garanzie finanziarie relative alla gestione

post-operativa degli interventi, atteso che il PAUR mostrava un evidente vizio subordinando la propria efficacia al rinnovo delle garanzie da parte della proponente, riconoscendo così alla controinteressata, in modo arbitrario e

con anche un uso distorto del potere, la facoltà di differire la regolarizzazione di un aspetto sostanziale della propria attività e del progetto presentato.

7. Anche nell'ultimo giudizio si costituivano la controinteressata e la Regione Lazio, riproponendo, in sostanza, le medesime argomentazioni. In particolare la controinteressata evidenziava, quale elemento ulteriore, che in atti vi era la prova che le garanzie rese dalla Revo Insurance scadranno nel 2031.

8. Con ultimo ricorso, iscritto al R.G. n. 6717/2025, il Comune di Viterbo impugnava, infine, altresì

la determinazione n. G03212 del 14.3.2025 emessa dalla Regione Lazio Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, avente ad oggetto "Progetto per la realizzazione dell'Invaso VT4 della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Le Fornaci" nel Comune di Viterbo" autorizzato con PAUR n. G05664 del 14/05/2024. Presa d'atto Collaudo sub lotto A-Lotto I invaso VT4 e autorizzazione alla messa in esercizio ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.", notificata al Comune di Viterbo in data 19.3.2025 con nota di trasmissione assunta al prot con N. 33317/2025.

Deduceva, rispetto a quest'ultimo atto - che autorizzava la messa in esercizio dell'invaso VT4, concludendo l'intero procedimento – sia i medesimi vizi già esposti, in via quindi derivata; sia i seguenti ulteriori motivi di gravame:

I. *“Violazione dell’art. 10 co.3 del d.lgs 36/2003 relativo alla disciplina del contenuto dell’autorizzazione alla messa in esercizio; violazione dell’art. 5 comma 1 bis del d.lgs 152/2006 relativo alla nozione di modifica sostanziale dei parametri autorizzatori; violazione della direttiva dell’ue 2010/75 r relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”*

II. *“Eccesso di potere – sviamento dalla causa tipica– difetto di istruttoria – irragionevolezza della motivazione ed illogicità manifesta.*

In sintesi deduceva, primo luogo, che erano prestate dalla società due distinte garanzie, afferenti alle gestioni operativa e post operativa dell'invaso VT4, che

non erano coerenti con la normativa in materia, poiché entrambe prevedevano una durata standard a tempo determinato di sette anni e un giorno lasciando alla scadenza delle stesse la società controinteressata priva di qualsivoglia obbligo, poiché non era stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico ovvero di obbligo alla presentazione di una nuova polizza rispetto alla gestione post impianto; in secondo luogo, perché in sede di collaudo la Regione dava atto delle modifiche apportate discrezionalmente dalla società valutandole, in ipso momento, come non sostanziali (*“l’unica modifica rilevante che ha riguardato il sistema di raccolta, captazione e gestione del percolato riguarda il pozzo che anziché con asse verticale è stato realizzato con asse inclinato, in appoggio alla sponda. D’altra parte, come già anticipato, il collettore perimetrale è in via temporanea diretto verso il sistema di stoccaggio già presente nel sito e a servizio del lotto VT3, in attesa che sia collaudabile il parco serbatoi in progetto”*). Il fatto che il parco serbatoi non era stato ancora collaudato e che la raccolta del percolato confluisse in un sistema di stoccaggio già presente, rivelava, di fatto, una modifica sostanziale del progetto.

9. Anche nell’ultimo giudizio si costituivano la controinteressata e la Regione, rilevando, *ex adverso*, la prima, in punto di garanzie, che la disciplina di settore consentiva l’acquisizione di garanzie quinquennali rinnovabili di due anni alla scadenza; la seconda, che la lamentata modifica unilaterale del sistema di captazione e raccolta del percolato, la quale, a detta della ricorrente, avrebbe integrato addirittura una modifica sostanziale richiedente la convocazione di una Conferenza di Servizi in sede autorizzatoria, era stata considerata dall’Autorità Competente come non ostativa al rilascio della presa d’atto. Nello specifico, l’Autorità Competente ha riscontrato in sede di sopralluogo che *“l’unica modifica rilevante che ha riguardato il sistema di raccolta, captazione e gestione del percolato è quella, riguardante il pozzo, che anziché con asse verticale è stato realizzato con asse inclinato, in appoggio alla sponda. D’altro canto, come già anticipato, il collettore perimetrale è in via temporanea diretto verso il sistema di stoccaggio già presente nel sito a servizio del Lotto VT3, in attesa che sia collaudabile il parco serbatoi in*

progetto”. In sostanza, l'approntamento del pozzo con asse inclinato in appoggio alla sponda costituiva soltanto una soluzione temporanea e non definitiva in attesa dell'entrata a regime del parco serbatoi, di cui al progetto. Si trattava, dunque, di una mera misura tecnica transitoria, la quale non richiedeva la rivalutazione complessiva del progetto e che comunque non poteva considerarsi ostativa al collaudo e alla messa in esercizio del lotto, né attestare un eccesso di potere nell'atto gravato.

10. In vista dell'udienza del 15 luglio 2026 le parti depositavano in ogni giudizio memorie conclusionali.

11. Quindi, alla citata ultima udienza, tutti i giudizi veniva riuniti e trattenuti in decisione.

12. Il ricorso portante recante RG n. 13534/2023 deve essere dichiarato manifestamente inammissibile. In tal senso rileva, ai sensi dell'art. 74 c.p.a. – per il quale *“nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”* – la circostanza che il parere impugnato costituisce un mero atto endoprocedimentale del complesso procedimento - non avente cioè efficacia lesiva immediata e diretta verso l'esterno - rispetto al quale parte ricorrente ha diligentemente impugnato, con i successivi ricorsi, tutti i singoli atti con efficacia invece esterna.

13. Infatti, è proprio in questa esposta logia che deve essere rigettata l'eccezione proposta dalla Regione Lazio in tutti i successivi ricorsi riuniti (di inammissibilità per omessa impugnazione del verbale ultimo della conferenza di servizi) in quanto, secondo questo giudice, nel procedimento di autorizzazione alla gestione di una discarica è “sufficiente” impugnare – in pedissequa applicazione dell'orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5241/2024- la VIA, l'AIA e il PAUR, e non anche altri ulteriori atti intermedi.

14. Tutti gli altri ricorsi riuniti possono essere decisi in via unitaria nel senso del rigetto perché infondati.

In tal senso deve infatti rilevarsi, seguendo l'ordine dei motivi proposti, quanto segue:

- in via generale, che tutti i principi ambientali in materia di discariche – quali, quelli, per un verso, di prossimità e autosufficienza degli ATO, e, per altro verso, di solidarietà e leale collaborazione - devono essere intesi non già quali regole chiuse e isolate ma, nella stessa logica propria del diritto amministrativo, come punti di riferimento in continuo dialogo e rapporto. Se a ciò si somma il fatto che l'invaso VT3, deputato a raccogliere anche i rifiuti della del Comune di Viterbo ricorrente, è oramai esaurito e, inoltre, che sono stati autorizzati in tutta la Regione Lazio altri invasi in diversi ATO, unitamente alla urgenza di intervenire sul territorio regionale al fine di chiudere celermente una procedura di infrazione europea, si comprende che l'azione amministrativa era praticamente necessaria e che, quindi, la Regione doveva intervenire;

- che è l'istituto stesso della Conferenza di servizi, deputato a semplificare l'azione amministrativa nell'ipotesi in cui siano interessati nel procedimento più livelli ordinamentali, a prevedere che il singolo dissenso possa essere superato, purché in modo motivato. Il che è quanto avvenuto nella fattispecie, posto che le osservazioni del MIC – che peraltro ha partecipato alla stessa in modo informale – sono state sostanzialmente accolte con la successiva modifica in diminuzione, la quale proprio per questo motivo non necessita di iniziare ex novo il procedimento, essendo essa stessa frutto proprio della interlocuzione dei vari livelli amministrativi;

- quanto infine ai motivi involgenti le garanzie fideiussorie, deve rilevarsi, da un lato, che le assicurazioni depositate in giudizio prevedono effettivamente come scadenza la data del 4.11.2031, con conseguente durata di anni 7; dall'altro, con riferimento al profilo della durata delle stese rispetto alla gestione della discarica post-operativa, che nella Regione Lazio la durata di

legge prevista in anni 30 è derogata dal Regolamento regionale 17 marzo 2026 n. 2, che all'art. 9 prevede testualmente – stante la difficoltà nel reperimento delle stesse - che “2. *La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica sancita dalla procedura di chiusura prevista nell'articolo 12 del d.lgs. 36/2003.* 3. *Possono essere accettate garanzie finanziarie per la gestione post-operativa, trattenute, come previsto all'articolo 14 del d.lgs. 36/2003, per un periodo di almeno trenta anni, ma emesse per piani quinquennali rinnovabili maggiorati di un anno*”. Per cui è ovvio, oltre che previsto dagli atti stessi della procedura, che le garanzie prestate nell'ambito del procedimento di interesse andranno di volta in volta rinnovate: sarà compito e conseguente responsabilità (anche) della Regione Lazio sorvegliare e garantire la corretta continuità delle polizze prestate di volta dal gestore della discarica;

- infine, quanto al sistema di raccolta, captazione e gestione del percolato, trattasi come visto di una soluzione temporanea, in quanto tale non ostativa al rilascio del PAUR e al collaudo e, quindi, non violativa del progetto approvato, stante la necessaria messa in esercizio del parco serbatoi, sulla cui messa in funzione è compito sempre della Regione vigilare (anche mediante spendita di poteri in autotutela amministrativa).

15. In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso “portante” deve essere dichiarato manifestamente inammissibile, mentre gli tutti gli altri ricorsi devono essere rigettati perché infondati.

16. Spese di lite compensate, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la complessità delle questioni decise.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone come segue:

- dichiara manifestamente inammissibile il ricorso portante recante RG. n. 13534/2023;
- rigetta tutti gli altri ricorsi riuniti perché infondati;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO